



COMUNE DI ROVERBELLA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE "VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20.10.2014

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di "Volontari Ausiliari del Traffico" è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita, investe le attività nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire in base a norme di Legge, statutarie o regolamentari, e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
2. Il presente Regolamento disciplina la modalità di svolgimento del servizio da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di Legge.
3. Resta salva la facoltà per il Comune di Roverbella di ricorrere, previa convenzione, alla collaborazione di associazioni di volontariato costituite ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento del servizio di cui al presente Regolamento.

ART. 2

OBIETTIVI

1. L'attività di Volontari Ausiliari del Traffico viene svolta nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) ausilio al personale della Polizia Locale nei servizi di viabilità;
 - b) tutela dei diversamente abili e dei bambini all'entrata e uscita della scuola e tutela degli anziani per esigenze connesse al traffico veicolare o in occasione di provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;
 - c) salvaguardia dell'incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche della circolazione stradale in caso di manifestazioni pubbliche, di "lavori in corso", di particolari presenze turistiche;
 - d) comunicazione alla Polizia Locale di pubblici disservizi e/o anomalie causate da privati o da enti Pubblici che possono pregiudicare l'incolumità pubblica o privata;
 - e) attività di soccorso in caso di pubbliche calamità nel rispetto delle direttive della Polizia Locale, qualora non vi siano sufficienti uomini e mezzi della Protezione Civile.

ART. 3

REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere attività volontaria di servizio civico debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 75;
 - c) idoneità psico-fisica;



COMUNE DI ROVERBELLA

- d) assenza di condanne penali o carichi pendenti per reati non colposi;
 - e) possesso patente di guida categoria "B" o superiore;
 - f) essere in possesso degli attestati di primo soccorso e antincendio in corso di validità.
2. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica del personale volontario di cui ai precedenti commi 1 e 2 verrà effettuata, prima dell'iscrizione all' Albo, dal medico responsabile della sicurezza sul lavoro del Comune di Roverbella ovvero mediante presentazione di idoneo certificato medico.
3. Le domande verranno esaminate dalla Giunta Comunale in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Locale il quale provvederà all'esame delle domande e predisporrà l'elenco di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti. In ogni caso le scelte operate dalla Giunta Comunale non saranno sindacabili o impugnabili, restando ad essa la più ampia facoltà di valutazione e di utilizzo in relazione alle esigenze dell'Amministrazione Comunale di Roverbella.

ART. 4

FORMAZIONE ALBO VOLONTARI CIVICI

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le persone interessate all'attività di servizio civico potranno fare domanda di iscrizione all'Albo dei volontari. Le domande, in carta semplice, dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e la durata del servizio civico offerto.
2. Entro il 15 febbraio di ogni anno verrà formato l'Albo, valevole per un anno, e verrà pubblicato all' Albo Pretorio. I Volontari iscritti all'Albo formano il Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del traffico.
3. I Volontari Ausiliari del traffico vengono iscritti in appositi elenchi approvato con deliberazione della Giunta Comunale o con diversa disciplina di inserimento che verrà regolamentata direttamente dalla Giunta Comunale.
4. In caso di domande presentate oltre il termine di cui al primo comma, dopo i primi sei mesi si procederà ad aggiornare l'Albo sulla base delle nuove domande che nel frattempo siano state presentate.

ART. 5

RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio per cui si erano resi disponibili, avvisando l'Ufficio di Polizia Locale o il Responsabile di Settore.
2. L'Amministrazione può revocare l'incarico di volontario ausiliario del traffico in caso di inadempienza o di assenza superiore a 15 giorni.

ART. 6

ASSICURAZIONE

I volontari ausiliari del traffico potranno prestare il loro servizio solo se reventivamente assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.



COMUNE DI ROVERBELLA

Le spese per la polizza assicurativa saranno corrisposte annualmente dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità preventivamente concordate.

ART. 7

MEZZI ED ATTREZZATURE

1. Il Comune fornirà ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature dovranno essere riconsegnate al Responsabile del Settore Polizia Locale nei modi ed entro i termini di volta in volta concordati alla consegna. Il consegnatario di attrezzature ne risponderà e ne avrà personalmente cura fino alla restituzione.
2. L'Amministrazione Comunale fornirà inoltre a ciascun volontario impiegato i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta preventivamente individuati dalla Polizia Locale nel limite delle disponibilità di attrezzature.
3. Tale materiale potrà essere trattenuto fino alla permanenza nell'iscrizione all'Albo.
4. Durante il loro impiego operativo, come segno di riconoscimento e di uniformità, indossano una casacca con la scritta "Volontari Ausiliari del Traffico – Comune di Roverbella".
5. I Volontari Ausiliari del Traffico sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità e la qualifica.

ART. 8

DISCIPLINA PARTICOLARE VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO

1. Il Servizio dei volontari del traffico ha per oggetto lo svolgimento di funzioni di viabilità, di dissuasione e di prevenzione avverso alle violazioni del Codice della Strada con particolare riferimento a :
 - a) tutela dei diversamente abili, dei bambini e degli anziani in per esigenze connesse al traffico veicolare;
 - b) salvaguardia dell'incolumità dei cittadini durante le manifestazioni pubbliche, interruzione della circolazione veicolare a causa di "lavori in corso";
 - e) presidio delle aree adibite a parcheggio;
 - f) altre mansioni richieste dalla Polizia Locale o dal Sindaco con apposito provvedimento.
2. In ogni caso, i volontari:
 - a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di Polizia Locale;
 - b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di Polizia Locale.
3. Tutte le attività sopra descritte vengono svolte sotto la direzione dell' Ufficio di Polizia Locale e sotto le direttive del Responsabile del Settore.
4. Tutti i volontari dovranno seguire sia un corso di formazione e qualificazione organizzato e tenuto dal Comune di Roverbella che preveda una durata di 6 ore che riguardi gli elementi di base del codice della strada, l'educazione alla convivenza, al rispetto della legalità, al senso civico e al rispetto ambientale, e sia un corso di primo soccorso e prevenzione incendi della durata prevista



COMUNE DI ROVERBELLA

dalla normativa competente . Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e ai fini dell'iscrizione all'Albo.

ART. 9 COMPORTAMENTI

Gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del Traffico, durante l'impiego, sono tenuti a partecipare alle attività per raggiungere gli obiettivi descritti nell'art. 2 del presente Regolamento con impegno, diligenza e lealtà, mantenendo il segreto d'ufficio, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di "Volontari Ausiliari del Traffico" alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

ART. 11 DECADENZA

Le dimissioni comporteranno l'automatica decadenza dal Gruppo Comunale di Volontari del Traffico.

ART. 12 SOSPENSIONE TEMPORANEA O ESPULSIONE DAL GRUPPO

Il Sindaco, o un suo delegato, tramite l'Ufficio della Polizia Locale o il Responsabile del Settore Polizia Locale, è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenete al Gruppo; le inosservanze comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, nonché l'eventuale espulsione nei casi di reiterazione

ART. 13 RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente schema si fa espresso riferimento alle normative vigenti.

La rappresentanza legale del Gruppo Comunale di Volontari Ausiliari del Traffico è esercitata dal Sindaco, o suo delegato, tramite l'Ufficio della Polizia Locale o il Responsabile del Settore.

2. Gli atti di indirizzo e attuativi sono demandati a provvedimenti della Giunta Comunale, mentre le determinazioni di impegni di spesa attuativi del presente regolamento sono a carico del Responsabile della Polizia Locale.